



2026/1560

21.9.2026

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2026/1560 DELLA COMMISSIONE

del 3 luglio 2026

che integra la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo principi di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario da parte delle imprese protette dal limite per la catena del valore

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 29 *quater* bis, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva (UE) 2026/470 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ ha modificato la direttiva 2013/34/UE, tra le altre cose riducendo il numero di imprese tenute a comunicare informazioni sulla sostenibilità a norma degli articoli 19 *bis* e 29 *bis* di quest'ultima direttiva e semplificando gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità.
- (2) Al fine di agevolare la comunicazione volontaria di informazioni sulla sostenibilità da parte delle imprese che non sono tenute alla rendicontazione di sostenibilità a norma della direttiva 2013/34/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2026/470, tale direttiva impone alla Commissione di adottare un principio di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario. Tale principio dovrebbe fungere anche da limite per la catena del valore, vietando ai soggetti che comunicano informazioni sulla sostenibilità a norma degli articoli 19 *bis* e 29 *bis* della direttiva 2013/34/UE di chiedere alle imprese nella loro catena del valore che non superano un numero medio di 1 000 dipendenti occupati durante l'esercizio precedenti informazioni in più rispetto a quanto previsto dal principio stesso.
- (3) Il principio ad uso volontario adottato con il presente regolamento si basa sul principio adottato conformemente alla raccomandazione (UE) 2025/1710 della Commissione ⁽³⁾ e ne mantiene la struttura modulare, articolata in un modulo di base e un modulo onnicomprensivo. Il principio a uso volontario prevede vari tipi di elementi di informazione: elementi essenziali che l'impresa deve necessariamente comunicare quando lo applica, elementi necessari solo in specifiche circostanze, elementi volontari ed elementi che devono essere presi in considerazione solo quando si comunicano informazioni settoriali. Inoltre, per garantire che il principio sia proporzionato a fronte di imprese di diverse dimensioni, determinati elementi di informazione dovrebbero essere facoltativi per quelle con al massimo 10 dipendenti ma essenziali per altre imprese che applicano il principio.

⁽¹⁾ GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj>.

⁽²⁾ Direttiva (UE) 2026/470 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 febbraio 2026, che modifica le direttive 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e taluni obblighi relativi al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (GU L, 2026/470, 26.2.2026, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2026/470/oj>).

⁽³⁾ Raccomandazione (UE) 2025/1710 della Commissione, del 30 luglio 2025, su un principio volontario di rendicontazione di sostenibilità per le piccole e medie imprese (GU L, 2025/1710, 5.8.2025, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reco/2025/1710/oj>).

- (4) È necessario stabilire le modalità di funzionamento del limite per la catena del valore tenendo conto dei diversi tipi di elementi di informazione previsti dal principio volontario. Occorre inoltre trovare il giusto equilibrio tra la necessità di proteggere le imprese nella catena del valore da richieste di informazioni eccessive e quella di garantire che l'applicazione del limite per la catena del valore non comporti oneri aggiuntivi superflui a carico delle imprese tenute alla rendicontazione di sostenibilità. Pertanto il limite per la catena del valore dovrebbe interessare soltanto gli elementi di informazione essenziali. Nell'interesse della chiarezza, le informative interessate dal limite per la catena del valore dovrebbero essere indicate in un elenco apposito, che dovrebbe operare la distinzione fra limite per le imprese con più di 10 dipendenti e limite per quelle con 10 dipendenti o meno. È importante che le imprese tenute alla rendicontazione di sostenibilità a norma della direttiva 2013/34/UE chiedano alle imprese nella loro catena del valore soltanto le informazioni di cui hanno bisogno e che si astengano dal chiedere tutte le informazioni indicate nel principio ad uso volontario se non ne hanno bisogno. Il limite per la catena del valore si applica soltanto alla raccolta di informazioni ai fini della comunicazione di informazioni sulla sostenibilità a norma del diritto nazionale che recepisce la direttiva 2013/34/UE e non dovrebbe pertanto incidere sulle richieste di informazioni necessarie ad adempiere gli obblighi derivanti da altre normative dell'Unione o nazionali, alle condizioni ivi stabilite.
- (5) Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento la raccomandazione (UE) 2025/1710 dovrebbe essere considerata priva di effetti giuridici. Tuttavia gli istituti finanziari, i partecipanti ai mercati finanziari, le imprese di assicurazione e gli enti creditizi sono ancora incoraggiati a limitare per quanto possibile alle informazioni precisate nell'allegato I del presente regolamento le richieste di informazioni sulla sostenibilità rivolte a imprese con al massimo 1 000 dipendenti per scopi che esulano dalla rendicontazione di sostenibilità a norma della direttiva 2013/34/UE. Inoltre gli Stati membri sono incoraggiati a sensibilizzare le imprese con al massimo 1 000 dipendenti riguardo ai benefici della comunicazione volontaria di informazioni sulla sostenibilità conformemente all'allegato I del presente regolamento e ad adottare le opportune misure a livello nazionale per promuovere l'applicazione e l'accettazione del principio e per sostenere la digitalizzazione automatica delle informazioni comunicate volontariamente in base ad esso. Allo scopo di ridurre al minimo i costi di conformità, le imprese che applicano il presente principio non sono tenute a ottenere l'attestazione delle informazioni che comunicano.
- (6) Al fine di concedere alle imprese soggette agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità sanciti dalla direttiva 2013/34/UE un periodo di tempo adeguato per prepararsi all'applicazione delle nuove prescrizioni, il presente principio volontario di rendicontazione di sostenibilità dovrebbe applicarsi agli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2027 o in data successiva.
- (7) Al fine di consentire alle imprese non soggette agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità sanciti dalla direttiva 2013/34/UE di beneficiare quanto prima del principio volontario di rendicontazione di sostenibilità, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (8) Conformemente all'articolo 49, paragrafo 3 *bis*, della direttiva 2013/34/UE, prima dell'adozione del presente regolamento la Commissione ha consultato gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 ⁽⁴⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizione

Ai fini del presente regolamento si applica la definizione seguente:

- 1) «limite per la catena del valore»: limite massimo delle informazioni sulla sostenibilità che le imprese soggette agli articoli 19 *bis* e 29 *bis* della direttiva 2013/34/UE possono richiedere alle imprese nella loro catena del valore che non superano, alla data di chiusura del loro bilancio, un numero medio di 1 000 dipendenti occupati durante l'esercizio precedente.

⁽⁴⁾ Accordo interistituzionale «Legiferare meglio» tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstitut/2016/512/oj).

*Articolo 2***Comunicazione volontaria**

1. Le imprese non soggette agli obblighi di rendicontazione sanciti agli articoli 19 *bis* e 29 *bis* della direttiva 2013/34/UE possono comunicare informazioni sulla sostenibilità su base volontaria conformemente al principio di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario di cui all'allegato I del presente regolamento («principio volontario»).
2. Le imprese che comunicano informazioni sulla sostenibilità su base volontaria conformemente al principio volontario possono avvalersi anche degli orientamenti pratici forniti dall'EFRAG.

*Articolo 3***Limite per la catena del valore**

1. Il principio volontario stabilisce il limite per la catena del valore per le imprese soggette agli obblighi di rendicontazione sanciti agli articoli 19 *bis* e 29 *bis* della direttiva 2013/34/UE.
2. Il limite per la catena del valore riguarda solo gli elementi di informazione indicati nell'allegato II del presente regolamento.

*Articolo 4***Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 3 si applica a decorrere dagli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2027 o in data successiva.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2026

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO I

SOMMARIO

Finalità del principio e imprese cui si applica	6
Struttura del principio	6
Principi per la preparazione della relazione sulla sostenibilità (modulo base e onnicomprensivo)	7
Modulo base	9
Modulo base – Informazioni generali	5
B1 – Criteri per la redazione	9
B2 – Pratiche, politiche e iniziative future per la transizione verso un'economia più sostenibile	10
Modulo base – Metriche ambientali	6
B3 – Energia ed emissioni di gas a effetto serra	10
B4 – Inquinamento di aria, acqua e suolo	11
B5 – Biodiversità	11
B6 – Acque	11
B7 – Uso delle risorse, economia circolare e gestione dei rifiuti	11
Modulo base – Metriche sociali	11
B8 – Forza lavoro – Caratteristiche generali	11
B9 – Forza lavoro – Salute e sicurezza	12
B10 – Forza lavoro – Retribuzione, contrattazione collettiva e formazione	12
Modulo base – Metriche di governance	12
B11 – Condanne e ammende per corruzione attiva e passiva	12
Modulo onnicomprensivo	12
Modulo onnicomprensivo – Informazioni generali	12
C1 – Strategia: modello aziendale e iniziative connesse alla sostenibilità	12
C2 – Descrizione delle pratiche, delle politiche e delle iniziative future per la transizione verso un'economia più sostenibile	13
Modulo onnicomprensivo – Metriche ambientali	13
Aspetti da considerare in sede di comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra nell'ambito della sezione B3 (modulo base)	13
C3 – Obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e transizione climatica	13
C4 – Rischi climatici	14
Modulo onnicomprensivo – Metriche sociali	10
C5 – Altre caratteristiche (generali) della forza lavoro	14
C6 – Altre informazioni sulla forza lavoro propria – Politiche e procedure in materia di diritti umani	14
C7 – Incidenti in materia di diritti umani	15

Modulo onnicomprensivo – Metriche di governance	15
C8 – Ricavi da determinate attività	15
C9 – Diversità di genere nell'organo di governance	16
Appendice A: termini definiti	17
Appendice B: elenco di possibili questioni attinenti alla sostenibilità	24
Appendice C: informazioni di contestualizzazione per i partecipanti ai mercati finanziari che fruiscono delle informazioni prodotte applicando il presente principio (riconciliazione con altri atti normativi dell'UE)	26

Finalità del principio e imprese cui si applica

1. Il presente principio di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario («principio volontario») mira a sostenere le imprese non soggette agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità in tutti gli aspetti seguenti:
 - a) fornire informazioni che contribuiscano a rispondere alle esigenze di dati delle imprese tenute alla rendicontazione a norma della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva contabile») ⁽¹⁾ che chiedono informazioni sulla sostenibilità alle imprese nella loro catena del valore;
 - b) fornire informazioni che contribuiscano a rispondere alle esigenze di dati di banche e investitori, aiutando in tal modo le imprese ad accedere ai finanziamenti;
 - c) migliorare la gestione delle questioni attinenti alla sostenibilità, ossia le sfide ambientali e sociali quali l'inquinamento o la salute e la sicurezza della forza lavoro che si trovano ad affrontare. Ciò sosterrà la loro crescita competitiva e ne rafforzerà la resilienza a breve, medio e lungo termine;
 - d) contribuire a un'economia più sostenibile e inclusiva.
2. Il presente principio ha carattere volontario. È rivolto alle imprese ⁽²⁾ che, alla data di chiusura del bilancio, non superano un numero medio di 1 000 **dependenti** occupati durante l'esercizio precedente.
3. Il presente principio verte sulle medesime questioni attinenti alla sostenibilità che formano oggetto dei principi europei di rendicontazione di sostenibilità (ESRS) ⁽³⁾. Esso è tuttavia proporzionato e tiene pertanto conto delle capacità e delle caratteristiche fondamentali delle imprese cui si rivolge, comprese le microimprese.
4. Nella preparazione del presente principio è stata prestata grande attenzione alla coerenza con gli ESRS, sempre all'insegna della proporzionalità degli obblighi. A differenza degli ESRS, il presente principio non impone obblighi giuridici di rendicontazione.
5. Le imprese possono accedere a informazioni pratiche in merito all'applicazione del presente principio volontario sul sito web e sulla pagina «Knowledge Hub» dell'EFRAG. Tali risorse forniscono orientamenti e sostegno riguardo al presente principio di rendicontazione di sostenibilità, tra cui anche modelli.

Struttura del principio

6. Il presente principio consta di due moduli che l'impresa può utilizzare per preparare la propria relazione sulla sostenibilità:
 - a) **modulo base:** informative B1 e B2 e metriche di base (da B3 a B11). Questo modulo rappresenta l'approccio ottimale per le microimprese e un requisito minimo obbligatorio per le altre imprese; e
 - b) **modulo onnicomprensivo:** questo modulo prevede elementi di informazione supplementari rispetto alle informative B1-B11 di cui è probabile che banche, investitori e clienti aziendali dell'impresa facciano domanda in aggiunta al modulo base.

Il punto 27 illustra le opzioni disponibili per preparare una relazione sulla sostenibilità con l'ausilio del presente principio adottando uno o entrambi i moduli.

⁽¹⁾ Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj>). Nella direttiva 2013/34/UE sono stati introdotti obblighi di rendicontazione di sostenibilità con la direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022 («direttiva sulla rendicontazione societaria di sostenibilità» o «CSRD») (GU L 322 del 16.12.2022, pag. 15, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2464/oj>), successivamente modificati dalla direttiva (UE) 2026/470 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 febbraio 2026 («direttiva Omnibus I») (GU L, 2026/470, 26.2.2026, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2026/470/oj>).

⁽²⁾ Ivi compresi lavoratori autonomi, imprese non costituite in forma societaria e microimprese quotate.

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2023/2772 della Commissione, del 31 luglio 2023, che integra la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i principi di rendicontazione di sostenibilità (GU L, 2023/2772, 22.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2772/oj), come modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2026/1563 della Commissione, del 3 luglio 2026, che modifica il regolamento delegato (UE) 2023/2772 per quanto riguarda la semplificazione di taluni principi di rendicontazione di sostenibilità (GU L, 2026/1563, 21.9.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2026/1563/oj) («ESRS rivisti»).

7. L'applicazione del modulo base costituisce una condizione preliminare per l'applicazione del modulo onnicomprensivo.
8. Il presente principio prevede vari tipi di elementi di informazione: elementi essenziali che l'impresa deve necessariamente comunicare quando lo applica, elementi necessari solo in specifiche circostanze secondo il principio di applicabilità descritto al punto 15, elementi facoltativi ed elementi che devono essere presi in considerazione solo quando si comunicano informazioni settoriali. Per garantire che il principio sia proporzionato a fronte di imprese di diverse dimensioni, determinati elementi di informazione sono facoltativi per quelle con al massimo 10 dipendenti ma essenziali per altre imprese che applicano il principio. Questi casi sono contraddistinti dal testo fra parentesi quadre.
9. Nell'appendice A *Termini definiti* figurano le definizioni dei termini utilizzati nel presente principio. Nel testo del presente principio volontario i termini definiti nel glossario (appendice A) sono in **grassetto corsivo**, tranne quando sono utilizzati più volte nello stesso paragrafo.

Principi per la preparazione della relazione sulla sostenibilità (modulo base e onnicomprensivo)

Conformità al presente principio

10. Il presente principio reca disposizioni che consentono all'impresa di fornire informazioni pertinenti in merito agli aspetti seguenti:
 - a) in che modo ha avuto o è probabile che abbia un **impatto** positivo o negativo sulle persone o sull'ambiente a breve, medio o lungo termine;
 - b) in che modo le questioni ambientali e sociali hanno avuto o è probabile che abbiano ripercussioni sulla sua situazione patrimoniale-finanziaria, sulle sue prestazioni e sui flussi di cassa a breve, medio o lungo termine.
11. L'impresa comunica informazioni pertinenti, veritiere, comparabili, comprensibili e verificabili.
12. A seconda del tipo di attività svolte dall'impresa, può essere opportuno includere informazioni aggiuntive (metriche e/o informative di carattere descrittivo) non contemplate nel presente principio per riferire su questioni attinenti alla sostenibilità che sono comuni nel settore dell'impresa (ossia solitamente affrontate da imprese o soggetti che operano all'interno di un'industria specifica o di un settore specifico) o specifiche dell'impresa, in quanto ciò favorisce la preparazione di informative pertinenti, veritiere, comparabili, comprensibili e verificabili. Tra queste figurano le informazioni sulle emissioni di gas a effetto serra di ambito 3 (cfr. punti da 49 a 52 del presente principio). L'appendice B fornisce un elenco di possibili questioni attinenti alla sostenibilità.
13. L'impresa può integrare le metriche del modulo base e del modulo onnicomprensivo con ulteriori informazioni qualitative e/o quantitative, se del caso, conformemente al punto 12.

Informazioni comparative

14. A partire dal secondo anno di rendicontazione l'impresa comunica informazioni comparative relative all'anno precedente, fatta eccezione per le metriche comunicate per la prima volta.

Principio di applicabilità

15. Talune informative si applicano soltanto a circostanze specifiche⁽⁴⁾. Le istruzioni fornite in ciascuna informativa specificano tali circostanze e le informazioni che devono essere comunicate soltanto se l'impresa le ritiene applicabili. Quando una di queste è omessa, si presume che non sia applicabile.

⁽⁴⁾ Ad esempio se vige l'obbligo giuridico di divulgare informazioni specifiche o se determinate informazioni sono già comunicate su base volontaria attraverso un sistema di gestione ambientale.

Inclusione delle filiazioni nei dati comunicati

16. Se l'impresa è l'impresa madre di un gruppo, si raccomanda che rediga la relazione sulla sostenibilità su base consolidata, includendovi le informazioni provenienti dalle sue filiazioni.
17. Se l'impresa madre ha redatto la relazione sulla sostenibilità su base consolidata, includendovi le informazioni provenienti dalle sue filiazioni, queste sono esentate dall'obbligo di rendicontazione.

Tempistiche e collocazione della relazione sulla sostenibilità

18. Se serve a rispondere alle esigenze di grandi imprese o banche che richiedono un aggiornamento annuale, la relazione sulla sostenibilità è preparata annualmente. Se l'impresa redige un bilancio, la relazione sulla sostenibilità fa riferimento a un periodo di tempo coerente con la redazione del bilancio. Se determinati elementi di informazione non sono cambiati rispetto al precedente anno di riferimento, l'impresa può indicare che non sono intervenute variazioni e rimandare alle informazioni fornite per tali elementi nella relazione dell'anno precedente.
19. Se elabora una dichiarazione ambientale conformemente al regolamento (CE) n. 1221/2009 (EMAS) ⁽⁵⁾, l'impresa può riunire in un'unica relazione le informative richieste dall'EMAS e dal presente principio volontario. In tal caso le informative comuni all'EMAS e al principio volontario sono presentate una sola volta.
20. La funzione primaria della relazione è informare le controparti commerciali effettive o potenziali. L'impresa può decidere di rendere pubblica la propria relazione sulla sostenibilità. In tal caso, può presentarla in una sezione distinta della relazione sulla gestione, qualora ne rediga una. In caso contrario, l'impresa può presentare la relazione sulla sostenibilità come documento a parte.
21. Onde evitare di pubblicare due volte le stesse informazioni, nella relazione sulla sostenibilità l'impresa può rimandare a informative pubblicate in altri documenti cui è possibile accedere contemporaneamente alla relazione e che fanno parte del medesimo fascicolo ⁽⁶⁾.

Omissione di informazioni

22. Nel comunicare informazioni conformemente al presente principio, l'impresa può omettere le seguenti:
 - a) in casi eccezionali, informazioni la cui divulgazione recherebbe grave pregiudizio alla posizione commerciale dell'impresa;
 - b) informazioni che si configurano come capitale intellettuale, proprietà intellettuale, know-how, informazioni tecnologiche o i risultati delle attività innovative che sono considerati **segreti commerciali**;
 - c) **informazioni classificate**;
 - d) altre informazioni che devono essere protette dall'accesso o dalla divulgazione non autorizzati in virtù degli obblighi stabiliti da altri atti giuridici dell'Unione o dal diritto nazionale, o allo scopo di tutelare la riservatezza o la sicurezza di una persona fisica o la sicurezza di una persona giuridica.

L'impresa può omettere le informazioni di cui al primo comma soltanto se soddisfa tutte le condizioni seguenti:

- i. per ciascun elemento di informazione omissa, l'impresa comunica di essersi avvalsa della presente esenzione (conformemente all'informativa B1, punto 27, lettera b)); e
- ii. l'impresa rivaluta, a ogni data di comunicazione, se le informazioni possano ancora essere omesse.

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1221/oj>).

⁽⁶⁾ Quando usa il modello digitale (disponibile sulla pagina web dell'EFRAG) per preparare una relazione sulla sostenibilità leggibile da macchine digitali e persone, l'impresa può rimandare alle informative pubblicate in documenti diversi dalla relazione sulla sostenibilità includendole mediante riferimento. A tal fine occorre indicare il numero di pagina del documento di partenza, che va anche incluso nella relazione digitale (ad esempio in PDF o XHTML).

Coerenza e collegamenti con le informazioni contenute nel bilancio

23. Se l'impresa redige anche un bilancio, le informazioni fornite nella relazione sulla sostenibilità a norma del presente principio devono:
- a) essere coerenti con quanto comunicato nel bilancio per lo stesso periodo;
 - b) essere presentate in modo da facilitare la comprensione dei collegamenti con le informazioni comunicate nel bilancio, ad esempio utilizzando gli opportuni riferimenti incrociati.

Modulo base

24. L'impresa riferisce in merito agli aspetti ambientali, sociali e di **condotta delle imprese** (congiuntamente «questioni attinenti alla sostenibilità») che la riguardano presentando le informative da B1 a B11.
25. Se desidera fornire informazioni più complete, una volta completate le informative obbligatorie da B1 a B11 l'impresa può riferire su informative supplementari tratte dal modulo onnicomprensivo.
26. Ulteriori orientamenti in merito alle informative da B1 a B11 sono disponibili sul sito web e sulla pagina «Knowledge Hub» dell'EFRAG.

*Modulo base – Informazioni generali***B1 – Criteri per la redazione**

27. L'impresa rende noto quanto segue:
- a) quale delle opzioni seguenti ha selezionato, formulando una dichiarazione esplicita di conformità al presente principio volontario secondo l'opzione prescelta:
 - i. OPZIONE A: modulo base (unicamente);
 - ii. OPZIONE B: modulo base e modulo onnicomprensivo.

Ogni modulo va rispettato nella sua interezza. Tuttavia, in base al principio di applicabilità, gli elementi delle informative devono essere comunicati soltanto se le circostanze specificate sono ritenute applicabili all'impresa. Di conseguenza, se l'elemento di un'informativa contrassegnata dalla dicitura «se applicabile» è omissso, si presume che non sia applicabile all'impresa (punto 15);

- b) eventuali informative che ha omissso conformemente al punto 22 sull'omissione di informazioni;
- c) se la relazione sulla sostenibilità è stata redatta su base individuale (ossia è limitata alle informazioni relative all'impresa) o su base consolidata (ossia include informazioni relative all'impresa e alle sue filiazioni);
- d) in caso di relazione consolidata sulla sostenibilità, l'elenco delle filiazioni oggetto della relazione, compresa la loro sede legale ⁽⁷⁾; e
- e) le informazioni seguenti:
 - i. forma giuridica dell'impresa;
 - ii. codice o codici di classificazione settoriale NACE;
 - iii. entità dello stato patrimoniale (totale degli attivi in unità monetarie);
 - iv. ricavi delle vendite e delle prestazioni (in unità monetarie);
 - v. numero di **dipendenti** (effettivi o equivalenti a tempo pieno);
 - vi. paese delle operazioni primarie e ubicazione degli attivi significativi; e
 - vii. geolocalizzazione dei **siti** posseduti, in locazione o gestiti.

⁽⁷⁾ Con «sede legale» si intende l'indirizzo ufficiale dell'impresa.

28. Qualora abbia ottenuto una certificazione o un marchio di sostenibilità, l'impresa ne fornisce una breve descrizione (indicando, se del caso, i soggetti che hanno rilasciato la certificazione o il marchio, la data di rilascio e il punteggio di valutazione).

B2 – Pratiche, politiche e iniziative future per la transizione verso un'economia più sostenibile

29. L'impresa dichiara se ha predisposto **pratiche**, **politiche** o iniziative future specifiche per la transizione verso un'economia più sostenibile. In tal caso indica se si è dotata di:
- pratiche, che in questo contesto possono configurarsi come sforzi volti a ridurre il consumo idrico e di energia elettrica dell'impresa, a ridurre le emissioni di gas a effetto serra o a prevenire l'inquinamento, nonché iniziative tese a migliorare la sicurezza dei prodotti, iniziative in corso tese a migliorare le condizioni di lavoro e la parità di trattamento sul luogo di lavoro e partenariati relativi a progetti di sostenibilità;
 - politiche in materia di sostenibilità, a prescindere dal fatto che siano pubblicamente disponibili, ed eventuali politiche ambientali, sociali o di **governance** distinte che vertono su questioni attinenti alla sostenibilità;
 - eventuali iniziative future o piani lungimiranti in corso di attuazione che riguardano questioni attinenti alla sostenibilità; e
 - obiettivi** per monitorare l'attuazione delle politiche.
30. Le **pratiche**, **politiche** e iniziative future comprendono le azioni dell'impresa finalizzate a ridurre i propri **impatti** negativi sulle persone e sull'ambiente e a rafforzare quelli positivi, al fine di contribuire a un'economia più sostenibile. L'appendice B elenca possibili questioni attinenti alla sostenibilità che potrebbero essere trattate nel contesto della presente informativa.
31. Se applica anche il modulo onnicomprensivo, l'impresa integra l'informativa B2 con gli elementi di informazione di cui alla sezione C2.

Modulo base – Metriche ambientali

B3 – Energia ed emissioni di gas a effetto serra

32. [Volontaria per le imprese con al massimo 10 dipendenti] L'impresa rende noto il proprio consumo totale di energia in MWh. Se è in grado di ottenere le informazioni necessarie, l'impresa opera anche la ripartizione indicata nella tabella seguente:

	Energia rinnovabile	Energia non rinnovabile	Totale
Energia elettrica (secondo quanto risulta dalle bollette)			
Combustibili			

33. [Volontaria per le imprese con al massimo 10 dipendenti] L'impresa rende note le stime delle proprie **emissioni lorde** assolute **di gas a effetto serra** generate durante il periodo di riferimento in tonnellate metriche di CO₂ equivalente (t CO₂eq) tenendo conto del contenuto della norma per le imprese del Greenhouse Gas Protocol (*Corporate Accounting and Reporting Standard*, versione 2004) e indicando:
- le **emissioni di gas a effetto serra di ambito 1** in t CO₂eq (da fonti di proprietà o sotto il controllo dell'impresa); e
 - le **emissioni di ambito 2 basate sulla posizione** in t CO₂eq (ossia le emissioni derivanti dalla generazione dell'energia acquistata, come energia elettrica, calore, vapore o raffrescamento).

B4 – Inquinamento di aria, acqua e suolo

34. L'impresa rende note le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo degli inquinanti generati nell'ambito delle proprie operazioni che è tenuta a comunicare alle autorità competenti a norma del diritto dell'UE o nazionale, o che comunica volontariamente nel quadro di un sistema di gestione ambientale. In alternativa, se tali informazioni sono già pubblicamente disponibili, l'impresa può rimandare al documento in cui figurano, ad esempio tramite l'URL o un collegamento ipertestuale.

B5 – Biodiversità

35. Se ha **siti** o spazi all'interno o **in prossimità** di un'**area sensibile sotto il profilo della biodiversità**, l'impresa li rende noti e indica il nome dell'area.

B6 – Acque

36. [Volontaria per le imprese con al massimo 10 dipendenti] L'impresa rende noto il proprio **prelievo idrico** totale, ossia la quantità di acqua in entrata nel perimetro dell'organizzazione (o dell'impianto).
37. [Volontaria per le imprese con al massimo 10 dipendenti] Se svolge processi di produzione che consumano quantità significative di acqua (ad esempio processi che richiedono energia termica quali l'essiccazione o la produzione di energia elettrica, produzione di merci, irrigazione agricola ecc.), l'impresa rende noto il proprio **consumo idrico**, calcolato come differenza tra il **prelievo idrico** e lo scarico di acqua risultante dai propri processi di produzione. [Volontaria per le imprese con al massimo 10 dipendenti] Inoltre queste imprese indicano separatamente la quantità di acqua consumata nei **siti** ubicati in zone soggette a stress idrico.

B7 – Uso delle risorse, economia circolare e gestione dei rifiuti

38. [Volontaria per le imprese con al massimo 10 dipendenti] L'impresa indica se e come applica i **principi dell'economia circolare**.
39. L'impresa rende noto quanto segue:
- a) [volontaria per le imprese con al massimo 10 dipendenti] il peso totale dei rifiuti prodotti, distinguendo tra **rifiuti pericolosi** e non pericolosi;
 - b) [volontaria per le imprese con al massimo 10 dipendenti] la quota di rifiuti reindirizzati al **riciclaggio** o alla preparazione per il riutilizzo;
 - c) [volontaria per le imprese con al massimo 10 dipendenti] se opera in un settore che utilizza flussi significativi di materiali (ad esempio industria manifatturiera, costruzione, imballaggi o altro), il flusso di massa annuo dei materiali pertinenti utilizzati.

Modulo base – Metriche sociali

B8 – Forza lavoro – Caratteristiche generali

40. L'impresa indica il numero di **dipendenti**, in termini di effettivi o equivalenti a tempo pieno, per le metriche seguenti:
- a) tipo di contratto di lavoro (temporaneo o permanente);
 - b) genere;
 - c) paese del contratto di lavoro, se opera in più paesi.

B9 – Forza lavoro – Salute e sicurezza

41. L'impresa comunica le informazioni seguenti in relazione ai propri **dipendenti** :
- a) il numero e il tasso di infortuni **sul lavoro registrabili** ;
 - b) fatte salve le restrizioni di legge, la somma dei decessi causati da infortuni sul lavoro registrabili e da **malattie registrabili connesse al lavoro** .

B10 – Forza lavoro – Retribuzione, contrattazione collettiva e formazione

42. L'impresa rende noto quanto segue:
- a) se i **dipendenti** percepiscono una **retribuzione** pari o superiore al **salario** minimo applicabile nel paese cui si riferisce la comunicazione, determinato direttamente dal diritto nazionale in materia di salario minimo o mediante **contrattazione collettiva** ;
 - b) la percentuale del divario retributivo tra dipendenti di sesso femminile e di sesso maschile, qualora sia già tenuta a comunicare tale informazione a norma del diritto dell'Unione ⁽⁸⁾ o di altre normative nazionali;
 - c) la percentuale di dipendenti coperti da contratti collettivi;
 - d) il numero medio annuo di ore di **formazione** per dipendente.

Modulo base – Metriche di governance

B11 – Condanne e ammende per corruzione attiva e passiva

43. In caso di condanne e ammende nel periodo di riferimento, l'impresa indica il numero delle condanne e l'importo complessivo delle ammende in cui è incorsa per violazione delle leggi in materia di lotta alla **corruzione passiva e attiva** .

Modulo onnicomprensivo

44. Questo modulo fornisce informative aggiuntive rispetto a quelle incluse nel modulo base, allo scopo di rispondere in modo esaustivo alle esigenze di informazione dei partner commerciali dell'impresa, quali investitori, banche e clienti aziendali. Le informative del presente modulo rispecchiano gli obblighi dei partecipanti ai mercati finanziari e dei clienti aziendali ai sensi delle leggi e delle normative pertinenti. Tengono inoltre conto delle informazioni di cui i partner commerciali hanno bisogno per valutare il profilo di rischio per la sostenibilità dell'impresa, ad esempio in qualità di (potenziale) fornitore o mutuuario.
45. Ulteriori orientamenti in merito alle informative da C1 a C9 sono disponibili sul sito web e sulla pagina «Knowledge Hub» dell'EFRAG.

Modulo onnicomprensivo – Informazioni generali

C1 – Strategia: modello aziendale e iniziative connesse alla sostenibilità

46. L'impresa rende noti gli elementi chiave del proprio modello aziendale e della propria strategia, tra cui:
- a) [volontaria per le imprese con al massimo 10 dipendenti] una descrizione dei gruppi significativi di prodotti e/o servizi offerti;
 - b) [volontaria per le imprese con al massimo 10 dipendenti] una descrizione del mercato o dei mercati significativi in cui opera (ad esempio da impresa a impresa (B2B), all'ingrosso, al dettaglio, paesi);

⁽⁸⁾ Direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione (GU L 132 del 17.5.2023, pag. 21, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2023/970/oj>).

- c) [volontaria per le imprese con al massimo 10 dipendenti] una descrizione dei principali rapporti commerciali (ad esempio fornitori, clienti, canali di distribuzione chiave); e
- d) [volontaria per le imprese con al massimo 10 dipendenti] una breve descrizione di eventuali elementi chiave della strategia che riguardano o hanno ripercussioni su questioni attinenti alla sostenibilità.

C2 – Descrizione delle pratiche, delle politiche e delle iniziative future per la transizione verso un'economia più sostenibile

- 47. Se l'impresa ha predisposto **pratiche, politiche** o iniziative future specifiche per la transizione verso un'economia più sostenibile già segnalate nell'informativa B2 del modulo base, le descrive brevemente. Se la pratica, politica o iniziativa futura riguarda fornitori o clienti, lo indica. Inoltre, se l'impresa ha individuato **obiettivi** per monitorare l'attuazione delle politiche di cui alla sezione B2, li descrive brevemente.
- 48. Laddove lo abbia stabilito, l'impresa può indicare il massimo livello gerarchico (persona o organismo) responsabile dell'attuazione di tali **pratiche, politiche** e iniziative future.

Modulo onnicomprensivo – Metriche ambientali

Aspetti da considerare in sede di comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra nell'ambito della sezione B3 (modulo base)

- 49. A seconda del tipo di attività svolte dall'impresa, può essere opportuno rendere nota una quantificazione delle sue emissioni di gas a effetto serra di ambito 3 (cfr. punto 12 del presente principio) al fine di fornire informazioni pertinenti sugli **impatti** della **catena del valore** dell'impresa sui cambiamenti climatici. È probabile che le imprese che si occupano di processi manifatturieri, della filiera agroalimentare, di costruzione di immobili e di imballaggio presentino categorie di ambito 3 significative, che possono essere considerate pertinenti ai fini della rendicontazione nel settore dell'impresa.
- 50. Le emissioni di ambito 3 sono **emissioni indirette di gas a effetto serra** (diverse da quelle di ambito 2) derivanti dalla **catena del valore** di un'impresa. Tra esse figurano le emissioni delle attività a monte delle operazioni dell'impresa (ad esempio beni e servizi acquistati, beni strumentali acquistati, trasporto di beni acquistati ecc.) e di quelle a valle delle operazioni dell'impresa (ad esempio trasporto e distribuzione dei prodotti dell'impresa, uso dei prodotti venduti, investimenti ecc.).
- 51. L'impresa che decida di comunicare questa metrica dovrebbe rifarsi ai 15 tipi di emissioni di gas a effetto serra di ambito 3 individuati nella norma *Corporate Accounting and Reporting Standard* e descritti in dettaglio nella norma *Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard*, entrambe del Greenhouse Gas Protocol. Quando comunica le emissioni di gas a effetto serra di ambito 3, l'impresa include le categorie significative di ambito 3 (secondo la norma *Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard*) sulla base della propria valutazione delle categorie di ambito 3 pertinenti. Ulteriori orientamenti sui metodi di calcolo specifici per ciascuna categoria sono reperibili nel documento *Technical guidance for Calculating Scope 3 Emissions* del Greenhouse Gas Protocol.
- 52. Se l'impresa comunica informazioni specifiche per soggetto sulle proprie emissioni di ambito 3, le presenta insieme alle informazioni di cui alla sezione B3 – Energia ed **emissioni di gas a effetto serra** quando rende note le emissioni di ambito 1 e le **emissioni di ambito 2**.

C3 – Obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e transizione climatica

- 53. [Volontaria per le imprese con al massimo 10 dipendenti] Se ha stabilito **obiettivi** di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, l'impresa li rende noti in valori assoluti per le emissioni di ambito 1 e le **emissioni di ambito 2**. In linea con i punti da 49 a 52, se ha fissato obiettivi di riduzione di ambito 3, l'impresa rende noti anche gli obiettivi per le emissioni significative di ambito 3. In particolare indica:
 - a) l'anno-obiettivo e il valore per l'anno-obiettivo;
 - b) l'anno base e il valore per l'anno base;
 - c) le unità utilizzate per gli obiettivi;

- d) la quota di emissioni di ambito 1, di ambito 2 e, se del caso, di ambito 3 interessata dall'obiettivo; e
 - e) l'elenco delle principali **azioni** che l'impresa intende attuare per conseguire i propri obiettivi.
54. Se ha adottato un piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici, l'impresa che opera in settori ad alto **impatto** climatico ⁽⁹⁾ può fornire informazioni al riguardo, compresa una spiegazione del modo in cui il piano sta contribuendo a ridurre le emissioni di gas a effetto serra.
55. Nel caso in cui operi in settori ad alto **impatto** climatico e non disponga di un piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici, l'impresa indica se e quando ne adotterà uno.

C4 – Rischi climatici

56. [Volontaria per le imprese con al massimo 10 dipendenti] Se ha individuato pericoli legati al clima ed eventi di transizione legati al clima che creano nei suoi confronti rischi legati al clima, l'impresa:
- a) descrive brevemente tali pericoli ed eventi di transizione legati al clima;
 - b) comunica in che modo ha valutato l'esposizione e la sensibilità dei suoi attivi, delle sue attività e della sua **catena del valore** a tali pericoli ed eventi di transizione;
 - c) indica gli **orizzonti temporali** di eventuali pericoli ed eventi di transizione legati al clima individuati; e
 - d) comunica se ha intrapreso **azioni di adattamento ai cambiamenti climatici** per eventuali pericoli ed eventi di transizione legati al clima.
57. L'impresa può segnalare i potenziali effetti negativi dei rischi climatici che potrebbero incidere sui suoi risultati finanziari o sulle sue operazioni aziendali a breve, medio o lungo termine, precisando se reputa che i rischi siano elevati, medi o bassi.

Modulo onnicomprensivo – Metriche sociali

C5 – Altre caratteristiche (generali) della forza lavoro

58. [Volontaria per le imprese con al massimo 10 dipendenti] L'impresa indica il tasso di avvicendamento dei **dipendenti** durante il periodo di riferimento.
59. L'impresa può indicare il rapporto tra donne e uomini a livello dirigenziale per il periodo di riferimento.
60. L'impresa può indicare il numero di lavoratori autonomi senza personale che lavorano esclusivamente per l'impresa e il numero di lavoratori temporanei messi a disposizione da imprese che esercitano principalmente «attività di ricerca, selezione e fornitura di personale».

C6 – Altre informazioni sulla forza lavoro propria – Politiche e procedure in materia di diritti umani

61. L'impresa risponde ai quesiti riportati di seguito.
- a) [Volontaria per le imprese con al massimo 10 dipendenti] L'impresa dispone di un codice di condotta o di una **politica** in materia di diritti umani per la **forza lavoro propria**? (SÌ/NO)

⁽⁹⁾ I settori ad alto impatto climatico sono quelli che figurano nelle sezioni da A a H e nella sezione M della NACE quali definiti nell'allegato del regolamento delegato (UE) 2023/137 della Commissione, del 10 ottobre 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 (GU L 19 del 20.1.2023, pag. 5, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/137/oj).

- b) In caso affermativo, quali aspetti affronta?
 - i. **Lavoro minorile** (SÌ/NO)
 - ii. **Lavoro forzato** (SÌ/NO)
 - iii. **Tratta di esseri umani** (SÌ/NO)
 - iv. **Discriminazione** (SÌ/NO)
 - v. **Prevenzione degli infortuni** (SÌ/NO)
 - vi. Altro (SÌ/NO – se sì, precisare)
- c) [Volontaria per le imprese con al massimo 10 dipendenti] L'impresa dispone di un meccanismo di trattamento delle denunce per la forza lavoro propria? (SÌ/NO)

C7 – Incidenti in materia di diritti umani

62. L'impresa risponde ai quesiti riportati di seguito.

- a) [Volontaria per le imprese con al massimo 10 dipendenti] L'impresa ha registrato **incidenti** confermati in seno alla **forza lavoro propria** connessi a quanto segue?
 - i. **Lavoro minorile** (SÌ/NO)
 - ii. **Lavoro forzato** (SÌ/NO)
 - iii. **Tratta di esseri umani** (SÌ/NO)
 - iv. **Discriminazione** (SÌ/NO)
 - v. Altro (SÌ/NO – se sì, precisare)
- b) In caso affermativo, l'impresa può descrivere le **azioni** intraprese in risposta agli incidenti di cui sopra.
- c) [Volontaria per le imprese con al massimo 10 dipendenti] L'impresa è a conoscenza di incidenti confermati, individuati nel periodo di riferimento, che hanno coinvolto **lavoratori nella catena del valore, comunità interessate, consumatori e utilizzatori finali**? In caso affermativo, riportare i dettagli.

Modulo onnicomprensivo – Metriche di governance

C8 – Ricavi da determinate attività

- 63. Se opera in uno o più dei settori seguenti, l'impresa indica le entrate corrispondenti derivanti da attività relative a:
 - a) l'industria delle armi vietate ⁽¹⁰⁾ (mine antiuomo, munizioni a grappolo, armi chimiche e armi biologiche);
 - b) la coltivazione e la produzione di tabacco ⁽¹¹⁾;

⁽¹⁰⁾ Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l'indicatore n. 14 di cui all'allegato I, tabella 1, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione, del 6 aprile 2022, che integra il regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli del contenuto e della presentazione delle informazioni relative al principio «non arrecare un danno significativo», che specificano il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni relative agli indicatori di sostenibilità e agli effetti negativi per la sostenibilità, nonché il contenuto e la presentazione delle informazioni relative alla promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli obiettivi di investimento sostenibile nei documenti precontrattuali, sui siti web e nelle relazioni periodiche (GU L 196 del 25.7.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/1288/oj), ed è coerente con il regolamento delegato (UE) 2025/1775 della Commissione, del 28 agosto 2025, che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/1818 per quanto riguarda la definizione di armi vietate (GU L, 2025/1775, 30.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1775/oj).

⁽¹¹⁾ Questo elemento risponde alle esigenze degli amministratori di indici di riferimento tenuti a comunicare i fattori ESG a norma del regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione, del 17 luglio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per gli indici di riferimento UE di transizione climatica e per gli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi (GU L 406 del 3.12.2020, pag. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1818/oj), come disposto dall'articolo 12, paragrafo 1, lettera b).

- c) il settore dei combustibili fossili (carbone, petrolio e gas), compresa una disaggregazione dei ricavi derivanti da carbone, petrolio e gas ⁽¹²⁾;
- d) la fabbricazione di prodotti chimici ⁽¹³⁾, cioè se le sue attività rientrano nella divisione 20.2 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1893/2006.

C9 – Diversità di genere nell'organo di governance

64. Se dispone di un organo di **governance**, l'impresa rende noto il relativo rapporto di diversità di genere.

⁽¹²⁾ Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l'indicatore n. 4 di cui all'allegato I, tabella 1, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili («Esposizione a imprese attive nel settore dei combustibili fossili»).

⁽¹³⁾ Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l'indicatore n. 9 di cui all'allegato I, tabella 2, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili («Investimenti effettuati in imprese che producono sostanze chimiche»).

Appendice A

termini definiti

La presente appendice costituisce parte integrante del presente principio.

Termine definito	Definizione
Prevenzione degli infortuni	Per «prevenzione degli infortuni» si intendono le politiche e iniziative volte a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la sicurezza e il benessere dei dipendenti. Consiste non soltanto in misure volte a ridurre i rischi fisici, ma anche nella promozione di un ambiente di lavoro sicuro e inclusivo, senza discriminazioni né molestie.
Azioni	Per «azioni» si intendono i) le azioni intraprese e i piani d'azione (inclusi i piani di transizione) attuati al fine di garantire che l'impresa raggiunga gli obiettivi fissati e tramite i quali l'impresa intende affrontare gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti, e ii) le decisioni volte a sostenerli con risorse finanziarie, umane o tecnologiche. Le azioni possono essere individuali, quindi portate avanti soltanto dall'impresa, o collettive, ossia iniziative di collaborazione tra portatori di interessi – quali imprese, governi, società civile o comunità – volte ad affrontare sfide condivise o conseguire obiettivi comuni, in particolare quando questi non possono essere raggiunti in maniera efficace da un soggetto che opera da solo.
Comunità interessata	Persone o gruppi che vivono o lavorano nella stessa area geografica e sono stati o potrebbero essere interessati dalle operazioni dell'impresa che comunica informazioni o dalla sua catena del valore a monte o a valle. Per «comunità interessate» si intendono sia quelle che vivono in prossimità delle sedi in cui opera l'impresa (comunità locali) sia quelle più distanti. Fanno parte delle comunità interessate anche i popoli indigeni che subiscono impatti effettivi e potenziali.
Area sensibile sotto il profilo della biodiversità	Le aree sensibili sotto il profilo della biodiversità sono: a) aree protette per legge o con altri mezzi efficaci, tra cui siti Natura 2000, siti del patrimonio naturale mondiale dell'Unesco, siti Ramsar e altre aree protette, definite ad esempio nell'ordinamento nazionale; e b) aree che figurano tra le principali aree di biodiversità (Key Biodiversity Areas – KBA) o zone marine significative dal punto di vista ecologico o biologico, nella lista rossa degli ecosistemi dell'Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN) o tra gli habitat di specie minacciate incluse nella lista rossa dell'IUCN (la cui importanza per la biodiversità è scientificamente riconosciuta).
Corruzione attiva	L'azione di persuadere in modo disonesto qualcuno ad agire a proprio favore offrendogli in dono denaro o un altro incentivo.
Lavoro minorile	Lavoro che priva i minori della loro infanzia, del loro potenziale e della loro dignità e che è dannoso per lo sviluppo fisico e psichico. Indica qualsiasi lavoro che: a) è psicologicamente, fisicamente, socialmente o moralmente pericoloso e dannoso per i minori; o b) interferisce con la loro scolarizzazione privandoli della possibilità di frequentare la scuola oppure costringendoli ad abbandonarla prematuramente; o c) impone loro di cercare di conciliare la frequenza scolastica con un lavoro eccessivamente lungo e gravoso. Per «minore» si intende una persona di età inferiore ai 18 anni. Il fatto che particolari forme di lavoro possano o meno essere definite «lavoro minorile» dipende dall'età del minore, dal tipo e dall'orario di lavoro svolto e dalle condizioni in cui è svolto. La risposta varia da un paese all'altro e da un settore all'altro.

Termine definito	Definizione
	Secondo la convenzione n. 138 dell'OIL sull'età minima, l'età minima per l'assunzione all'impiego o al lavoro non può essere inferiore all'età in cui termina la scuola dell'obbligo né in ogni caso inferiore ai 15 anni. Possono verificarsi eccezioni in alcuni paesi in cui le economie e le strutture scolastiche non sono sufficientemente sviluppate, per cui si applica un'età minima di 14 anni. I paesi che rientrano nelle eccezioni sono specificati dall'OIL in risposta a una domanda speciale del paese interessato e in consultazione con le organizzazioni che rappresentano i datori di lavoro e i lavoratori. Le legislazioni nazionali possono autorizzare l'impiego in lavori leggeri di persone di età dai 13 ai 15 anni, a condizione che non danneggino la loro salute o il loro sviluppo e non pregiudichino la loro frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale. L'età minima per l'assunzione a qualunque tipo di impiego o di lavoro che, per la sua natura o per le condizioni nelle quali viene esercitato, può compromettere la salute, la sicurezza o la moralità degli adolescenti non dovrà essere inferiore ai 18 anni.
Principi dell'economia circolare	I principi dell'economia circolare sono: a) eliminare i rifiuti e l'inquinamento progettando prodotti e materiali che possano rientrare nell'economia dopo l'utilizzo; b) far circolare prodotti e materiali (al massimo valore) sottoponendoli a manutenzione, riutilizzandoli e ricondizionandoli; e c) rigenerare la natura concentrandosi sul miglioramento degli ambienti naturali e sul ripristino delle principali funzioni ecologiche.
Informazioni classificate	Ai sensi della definizione all'articolo 2, punto 7), del regolamento (UE) 2023/2418 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, per «informazioni classificate» si intendono le informazioni o i materiali, in qualsiasi forma, la cui divulgazione non autorizzata potrebbe arrecare in varia misura pregiudizio agli interessi dell'Unione ovvero a uno o più Stati membri, e che recano un contrassegno di classifica UE o uno dei corrispondenti contrassegni di classifica, come stabilito nell'accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, sulla protezione delle informazioni classificate scambiate nell'interesse dell'Unione europea.
Adattamento ai cambiamenti climatici	Processo di adeguamento ai cambiamenti climatici attuali e previsti e ai loro impatti.
Mitigazione dei cambiamenti climatici	Processo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e di mantenimento dell'aumento della temperatura media mondiale a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali, come stabilito dall'accordo di Parigi.
Contrattazione collettiva	L'insieme delle negoziazioni che avvengono tra un datore di lavoro, un gruppo di datori di lavoro o una o più organizzazioni di datori di lavoro, da un lato, e uno o più sindacati o, in loro assenza, i rappresentanti dei lavoratori debitamente eletti e da essi autorizzati conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali, dall'altro, al fine di i) determinare le condizioni di lavoro e di impiego, o ii) regolamentare i rapporti tra datori di lavoro e lavoratori, o iii) regolamentare i rapporti tra i datori di lavoro o le loro organizzazioni e una o più organizzazioni dei lavoratori.
Consumatore	Persona che acquista, consuma o utilizza beni e servizi per uso personale, sia per proprio conto che per altri, e non a fini di rivendita o commerciali, aziendali o professionali.

Termine definito	Definizione
Corruzione passiva	Abuso del potere di cui si è investiti finalizzato a un profitto personale, che può essere istigato da singoli o da organizzazioni. Comprende pratiche quali l'agevolazione dei pagamenti, la frode, l'estorsione, la collusione e il riciclaggio di denaro. Comprende anche l'offerta o la ricezione di regali, prestiti, commissioni, ricompense o altri vantaggi nei confronti o da parte di qualsiasi persona come incentivo a compiere un atto disonesto, illegale o lesivo della fiducia nello svolgimento dell'attività dell'impresa. Ciò può comprendere prestazioni in denaro o in natura, quali beni gratuiti, regali e vacanze, o servizi personali speciali forniti allo scopo di ottenere un vantaggio indebito, o che possono comportare pressioni morali allo scopo di ricevere tale vantaggio.
Discriminazione	Può verificarsi direttamente o indirettamente: la discriminazione diretta si verifica quando una persona subisce un trattamento meno favorevole rispetto a come sono o sarebbero trattate altre persone in una situazione analoga a causa di una sua caratteristica specifica, che costituisce un «motivo oggetto di protezione», mentre la discriminazione indiretta si verifica quando una disposizione apparentemente neutra mette in una situazione di svantaggio una persona o un gruppo di persone che condividono le medesime caratteristiche. Occorre dimostrare che un gruppo è svantaggiato rispetto a un gruppo di confronto a causa di una decisione.
Dipendente	Persona fisica che, conformemente al diritto o alla prassi nazionale, ha un rapporto di lavoro con l'impresa.
Utilizzatore finale	Individuo che in ultima istanza utilizza o è destinato a utilizzare un determinato prodotto o servizio.
Lavoro forzato	Ogni lavoro o servizio estorto a una persona sotto minaccia di una punizione o per il quale detta persona non si sia offerta spontaneamente. Il termine comprende tutte le situazioni in cui le persone sono costrette a svolgere un lavoro con qualsiasi mezzo e comprende sia le pratiche tradizionali di semi-schiavitù sia le forme contemporanee di coercizione che prevedono lo sfruttamento del lavoro, che possono includere la tratta di esseri umani e la schiavitù moderna.
Governance	Sistema di regole, prassi e procedure mediante cui un'impresa è diretta e controllata.
Gas a effetto serra	I gas elencati nell'allegato V, parte 2, del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio ^(?) , tra cui il biossido di carbonio (CO ₂), il metano (CH ₄), l'ossido di azoto (N ₂ O), l'es fluoruro di zolfo (SF ₆), il trifluoruro di azoto (NF ₃), gli idrofluorocarburi (HFC) e i perfluorocarburi (PFC).
Emissioni lorde di gas a effetto serra	Totale delle emissioni di gas a effetto serra rilasciate dall'impresa nell'atmosfera, senza tenere conto di eventuali deduzioni in virtù di assorbimenti o di altri adeguamenti.
Rifiuti pericolosi	Rifiuti che presentano una o più caratteristiche pericolose di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ^(?) .
Tratta di esseri umani	Reclutamento, trasporto, trasferimento, alloggio o accoglienza di persone, compreso il passaggio o il trasferimento dell'autorità su queste persone, con la minaccia dell'uso o con l'uso stesso della forza o di altre forme di coercizione, con il rapimento, la frode, l'inganno, l'abuso di potere o della posizione di vulnerabilità o con l'offerta o l'accettazione di somme di denaro o di vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra, a fini di sfruttamento.

Termine definito	Definizione
Incidente	Azione legale o denuncia presentata all'impresa o alle autorità competenti tramite un procedimento ufficiale o un caso di non conformità individuato dall'impresa mediante procedure stabilite. Tali procedure, volte a individuare casi di non conformità, possono includere audit dei sistemi di gestione, programmi ufficiali di monitoraggio o meccanismi di reclamo.
Emissioni di ambito 2 basate sulla posizione	Emissioni derivanti dall'energia elettrica, dal calore, dal vapore e dal raffrescamento acquistati o acquisiti e consumati dall'impresa che comunica le informazioni, calcolate applicando il metodo che attribuisce le emissioni del generatore agli utilizzatori finali in base alla posizione. Il calcolo tiene conto dell'intensità media di emissione delle reti in cui avviene il consumo e usa prevalentemente dati relativi alle emissioni medie della rete. Fonti tipiche di emissioni di ambito 2 sono le apparecchiature che consumano energia elettrica (motori elettrici, apparecchi di illuminazione, edifici ecc.), calore (riscaldamento nei processi industriali, negli edifici ecc.), vapore (processi industriali) e raffrescamento (processi industriali, edifici ecc.).
In prossimità di (un'area sensibile sotto il profilo della biodiversità)	Nel contesto dell'informativa B5 – Biodiversità, sito che (in parte) coincide con o è adiacente a un'area sensibile sotto il profilo della biodiversità. Se il sito è all'esterno di un'area sensibile sotto il profilo della biodiversità ma non adiacente ad essa, l'impresa può determinare se si trovi in prossimità di tale area definendo l'area di influenza del sito. L'area di influenza può essere stabilita applicando distanze cuscinetto specifiche per il tipo di attività dell'impresa secondo le prescrizioni normative, le raccomandazioni basate su dati scientifici e le migliori pratiche del settore.
Forza lavoro propria/lavoratori propri	L'insieme delle persone che hanno un rapporto di lavoro con l'impresa («dipendenti») e dei lavoratori non dipendenti, che possono essere singoli contraenti che forniscono manodopera all'impresa («lavoratori autonomi») oppure lavoratori messi a disposizione da imprese che esercitano principalmente «attività di ricerca, selezione e fornitura di personale» (codice NACE O78).
Retribuzione / retributivo	Salario o stipendio normale di base o minimo e ogni altra remunerazione, in contanti o in natura, che il lavoratore riceve direttamente o indirettamente dal datore di lavoro («componenti complementari o variabili») a motivo del suo impiego. Per «livello retributivo» si intende la retribuzione lorda annua e la corrispondente retribuzione oraria lorda;
Politica (o «politiche»)	Insieme o quadro di obiettivi generali e principi di gestione che l'impresa applica ai fini del processo decisionale. Le politiche attuano la strategia o le decisioni gestionali dell'impresa connesse a una questione attinente alla sostenibilità. Ogni politica è sotto la responsabilità di una o più persone definite, ha un ambito di applicazione specifico e persegue uno o più scopi (collegati, se del caso, a obiettivi misurabili). Le politiche sono attuate attraverso azioni o piani d'azione.
Pratiche	Una o più iniziative relative a questioni attinenti alla sostenibilità che l'impresa mette in atto al fine di realizzare la transizione verso un'economia più sostenibile. Per le imprese di dimensioni inferiori, una serie di pratiche spesso sostituisce le politiche.
Infortunio sul lavoro registrabile	Un infortunio sul lavoro è un evento distinto che si verifica nel corso di un'attività professionale e che causa un danno fisico o mentale. L'evento è registrabile se comporta il decesso o più di tre giorni di assenza dal lavoro.
Malattia registrabile connessa al lavoro	È connessa al lavoro qualsiasi malattia causata o aggravata da fattori presenti sul luogo di lavoro o causata principalmente dall'esposizione sul lavoro a un fattore di rischio fisico, chimico, biologico o dettato dall'organizzazione, o a una combinazione di tali fattori. Un caso è registrabile se comporta il decesso o l'assenza dal lavoro.

Termine definito	Definizione
Riciclaggio	Qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento (cfr. direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio).
Energia rinnovabile	Energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare (solare termico e fotovoltaico) e geotermica, energia dell'ambiente, energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, energia idraulica, energia della biomassa, dei gas di discarica, dei gas residuati dai processi di depurazione e biogas ⁽⁴⁾ .
Riutilizzo (rifiuti)	Operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti. Può comportare la pulizia o piccoli adeguamenti, in modo da preparare all'uso successivo senza pretrattamenti significativi.
Emissioni di gas a effetto serra di ambito 1	Emissioni dirette di gas a effetto serra da fonti che sono di proprietà o sotto il controllo dell'impresa.
Emissioni di gas a effetto serra di ambito 2 (o «emissioni di ambito 2»)	Le emissioni indirette sono una conseguenza delle operazioni di un'impresa ma si verificano presso fonti di proprietà o sotto il controllo di un'altra. Le emissioni di gas a effetto serra di ambito 2 sono emissioni indirette della generazione di energia elettrica, vapore e calore o raffrescamento, acquistati o acquisiti, che l'impresa consuma.
Emissioni di gas a effetto serra di ambito 3 (o «emissioni di ambito 3»)	Tutte le emissioni indirette di gas a effetto serra (che non rientrano tra le emissioni di gas a effetto serra di ambito 2) generate nella catena del valore dell'impresa che comunica informazioni, comprese le emissioni a monte e a valle. Le emissioni di gas a effetto serra di ambito 3 possono essere suddivise in categorie di ambito 3.
Sito (o «siti»)	Nel contesto del principio volontario, luogo fisico in cui opera l'impresa. Ne sono esempi fabbriche, aziende agricole, miniere, uffici o centri di servizi, infrastrutture o impianti. I siti possono essere condivisi anche con altre organizzazioni (ad esempio l'impresa può condividere gli uffici con altre imprese).
Impatto legato alla sostenibilità (o «impatto»)	Effetti che l'impresa ha o può avere sull'ambiente e sulle persone, compresi gli effetti sui diritti umani, connessi alle sue operazioni e alla sua catena del valore a monte e a valle, anche attraverso i suoi prodotti e servizi e i suoi rapporti commerciali. Gli impatti possono essere effettivi o potenziali, negativi o positivi, intenzionali o non intenzionali, reversibili o irreversibili, e di breve, medio o lungo periodo. Gli impatti indicano il contributo dell'impresa, negativo o positivo, allo sviluppo sostenibile.
Obiettivo	Obiettivo misurabile, orientato ai risultati e temporalmente definito che l'impresa si prefigge con riferimento alle questioni attinenti alla sostenibilità. Può essere fissato volontariamente o discendere da obblighi giuridici in capo all'impresa. Un obiettivo può prevedere non solo miglioramenti, ma anche il mantenimento dei risultati conseguiti o di livelli di prestazione stabili.
Orizzonti temporali	Nel redigere la relazione sulla sostenibilità, l'impresa prende in considerazione gli intervalli di tempo seguenti: a) orizzonte temporale di breve periodo: un anno; b) orizzonte temporale di medio periodo: da due a cinque anni; e c) orizzonte temporale di lungo periodo: oltre i cinque anni.

Termine definito	Definizione
Segreto commerciale	Ai sensi della definizione all'articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾, un segreto commerciale consiste in informazioni che soddisfano tutti i requisiti seguenti: a) sono segrete nel senso che non sono, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili a persone che normalmente si occupano del tipo di informazioni in questione; b) hanno valore commerciale in quanto segrete; c) sono state sottoposte a misure ragionevoli, secondo le circostanze, da parte della persona al cui legittimo controllo sono soggette, a mantenerle segrete.
Formazione	Iniziative poste in essere dall'impresa per mantenere e/o migliorare le competenze e le conoscenze della forza lavoro propria. Possono comprendere diverse metodologie, come la formazione in loco e quella online.
Catena del valore	Tutte le attività, le risorse e le relazioni connesse al modello aziendale dell'impresa e il contesto esterno in cui questa opera. La catena del valore comprende le attività, le risorse e le relazioni che l'impresa utilizza e su cui fa affidamento per creare i suoi prodotti o servizi, dalla concezione fino alla consegna, al consumo e al fine vita. Tali attività, risorse e relazioni comprendono: a) quelle che fanno parte delle operazioni proprie dell'impresa, come le risorse umane; b) quelle nei suoi canali di approvvigionamento, commercializzazione e distribuzione, come l'acquisto di materiali e servizi o la vendita e la consegna di prodotti e servizi; e c) il contesto finanziario, geografico, geopolitico e normativo in cui l'impresa opera. La catena del valore include attori a monte e a valle dell'impresa. Gli attori a monte (ad esempio i fornitori) forniscono i prodotti o i servizi usati nello sviluppo dei prodotti o dei servizi dell'impresa. I soggetti a valle (ad esempio distributori e clienti) ricevono i prodotti o i servizi dell'impresa.
Salario	Salario lordo, escluse le componenti variabili come la retribuzione del lavoro straordinario e gli incentivi ed escluse le indennità, a meno che siano garantite.
Rifiuti	Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi (cfr. direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti).
Consumo idrico	Quantità di acqua in entrata nel perimetro dell'impresa che non è scaricata nuovamente nell'ambiente acquatico o presso terzi nel corso del periodo di riferimento.
Scarico di acqua	Somma degli effluenti e delle altre acque in uscita dal perimetro dell'impresa che sono rilasciati nelle acque superficiali, nelle acque sotterranee o presso terzi nel corso del periodo di riferimento.
Stress idrico	La capacità, o l'assenza di capacità, di soddisfare la domanda di acqua per usi umani e usi ecologici. Lo stress idrico è un concetto che tiene conto di diversi aspetti fisici relativi alle risorse idriche, tra cui disponibilità, qualità e accessibilità dell'acqua (ossia la possibilità o meno per le persone di fare uso delle risorse idriche fisicamente disponibili); quest'ultimo aspetto dipende spesso, tra l'altro, dall'adeguatezza delle infrastrutture e dall'accessibilità economica dell'acqua.
Prelievo idrico	Somma di tutta l'acqua in entrata nel perimetro dell'impresa, da tutte le fonti e per qualsiasi uso, nel corso del periodo di riferimento.

Termine definito	Definizione
Lavoratore nella catena del valore	Persona che svolge un lavoro nella catena del valore dell'impresa, a prescindere dall'esistenza di un rapporto contrattuale con essa o dalla natura di tale rapporto. Ai fini del principio volontario, i lavoratori nella catena del valore sono tutti i lavoratori nella catena del valore a monte e a valle dell'impresa su cui quest'ultima produce o può produrre impatti rilevanti, compresi gli impatti connessi alle operazioni proprie e alla catena del valore dell'impresa, anche attraverso i suoi prodotti o servizi nonché attraverso i suoi rapporti commerciali. Sono inclusi tutti i lavoratori che non rientrano nella forza lavoro propria (per «forza lavoro propria» si intendono sia coloro che hanno un rapporto di lavoro con l'impresa, vale a dire i dipendenti, sia i lavoratori non dipendenti, che possono essere singoli contraenti che offrono manodopera all'impresa, ossia «lavoratori autonomi», oppure lavoratori messi a disposizione da imprese che esercitano principalmente le attività di ricerca, selezione e fornitura di personale di cui al codice NACE O78).
(¹) Regolamento (UE) 2023/2418 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, sull'istituzione di uno strumento per il rafforzamento dell'industria europea della difesa mediante appalti comuni (EDIRPA) (GU L, 2023/2418, 26.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2418/oj). (²) Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1999/oj). (³) Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/98/oj). (⁴) articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione) (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/2001/oj). (⁵) Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti (GU L 157 del 15.6.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/943/oj).	

Appendice B

elenco di possibili questioni attinenti alla sostenibilità

La presente appendice, parte integrante del presente principio, elenca possibili questioni attinenti alla sostenibilità.

Tema	Sottotema
Cambiamenti climatici	Mitigazione dei cambiamenti climatici
	Adattamento ai cambiamenti climatici
	Energia
Inquinamento	Inquinamento dell'aria
	Inquinamento dell'acqua
	Inquinamento del suolo
	Sostanze preoccupanti, comprese le sostanze estremamente preoccupanti
	Microplastiche
Acque	Uso dell'acqua, compresi prelievo, consumo, scarichi e accumulo
Biodiversità ed ecosistemi	Fattori di cambiamento della biodiversità e degli ecosistemi (compresi cambiamenti degli habitat terrestri e marini, specie invasive)
	Stato delle specie
	Estensione e condizioni degli ecosistemi terrestri e marini
	Servizi ecosistemici
Economia circolare e uso delle risorse	Flussi di risorse in entrata
	Flussi di risorse in uscita connessi a prodotti e servizi
	Flussi di risorse in uscita (rifiuti)
Forza lavoro propria e lavoratori nella catena del valore	Condizioni di lavoro (compresi salari adeguati, equilibrio tra vita professionale e vita privata, orario di lavoro, occupazione sicura) e protezione sociale
	Dialogo sociale, libertà di associazione, comitati aziendali, diritti di partecipazione dei lavoratori e contrattazione collettiva
	Salute e sicurezza
	Formazione e sviluppo delle competenze
	Diversità e parità di trattamento (comprese la parità di genere, la parità di retribuzione per un lavoro di pari valore, l'occupazione e l'inclusione delle persone con disabilità, la non discriminazione, le misure contro le molestie e quelle contro la violenza)
	Altri temi inerenti ai diritti umani legati al lavoro (compresi il lavoro minorile, il lavoro forzato, la tutela della vita privata e alloggi adeguati, acqua e servizi igienico-sanitari)
Comunità interessate	Diritti economici, sociali e culturali delle comunità (compresi impatti legati al territorio, impatti legati alla sicurezza, alloggi adeguati e disponibilità alimentare adeguata, acqua e servizi igienico-sanitari)
	Diritti civili e politici delle comunità (compresi libertà di espressione, libertà di associazione, impatti sui difensori dei diritti umani)
	Diritti dei popoli indigeni (compresi il consenso libero, previo e informato, l'autodeterminazione, i diritti culturali)

Tema	Sottotema
Consumatori e utilizzatori finali	Impatti relativi alle informazioni per i consumatori o gli utilizzatori (compresi la tutela della vita privata, l'accesso alle informazioni, la libertà di espressione)
	Sicurezza personale dei consumatori o degli utilizzatori finali (incluse la salute e la sicurezza, la protezione dei bambini, la sicurezza della persona)
	Inclusione sociale dei consumatori o degli utilizzatori finali (compresi l'accesso a prodotti e servizi, le pratiche commerciali responsabili, la non discriminazione)
Condotta delle imprese	Cultura d'impresa, compresi la lotta alla corruzione attiva e passiva, la protezione degli informatori e il benessere degli animali
	Influenza politica, comprese le attività di lobbying
	Gestione dei rapporti con i fornitori, comprese le prassi di pagamento, in particolare per quanto riguarda i ritardi di pagamento alle piccole e medie imprese (PMI)

Appendice C

informazioni di contestualizzazione per i partecipanti ai mercati finanziari che fruiscono delle informazioni prodotte applicando il presente principio (riconciliazione con altri atti normativi dell'UE)

La presente appendice è utile ai fruitori della relazione sulla sostenibilità. La tabella che segue illustra gli elementi di informazione sulla finanza sostenibile presenti nei due moduli del presente principio che rispondono alle richieste di più tipi di fruitori (banche, investitori, grandi imprese).

La colonna «Numero e titolo dell'obbligo di informativa» riporta le informative contenute nei due moduli (base e onnicomprensivo) che costituiscono elementi di informazione sulla finanza sostenibile. La colonna «SFDR, tabella 1 e/o EBA, terzo pilastro e/o regolamento sugli indici di riferimento» indica in che modo le informative in questione sono collegate a tali norme pertinenti per i fruitori della relazione sulla sostenibilità (banche, altri investitori).

Tema: ambiente / sociale / governance	Numero e titolo dell'obbligo di informativa	SFDR, tabella 1 e/o EBA, terzo pilastro e/o regolamento sugli indici di riferimento
---	---	--

Modulo base

Informazioni generali	B1 – Criteri per la redazione L'impresa rende noto quanto segue: vii. geolocalizzazione dei siti posseduti, in locazione o gestiti.				EBA, terzo pilastro ⁽¹⁾
Ambiente	B3 – Energia ed emissioni di gas a effetto serra L'impresa rende noto il proprio consumo totale di energia in MWh, operando la ripartizione indicata nella tabella seguente, qualora sia in grado di ottenere le informazioni necessarie:				SFDR ⁽²⁾
		Energia rinnovabile	Energia non rinnovabile	Totale	
	Energia elettrica (secondo quanto risulta dalle bollette)				
	Combustibili				
Ambiente	B3 – Energia ed emissioni di gas a effetto serra L'impresa rende note le stime delle proprie emissioni lorde assolute di gas a effetto serra generate durante il periodo di riferimento in tonnellate metriche di CO ₂ equivalente (t CO ₂ eq) tenendo conto del contenuto della norma per le imprese del Greenhouse Gas Protocol (<i>Corporate Accounting and Reporting Standard</i> , versione 2004) e indicando: a) le emissioni di gas a effetto serra di ambito 1 in t CO ₂ eq (da fonti di proprietà o sotto il controllo dell'impresa); e b) le emissioni di ambito 2 basate sulla posizione in t CO ₂ eq (ossia le emissioni derivanti dalla generazione dell'energia acquistata, come energia elettrica, calore, vapore o raffrescamento).				SFDR ⁽³⁾ Indice di riferimento ⁽⁴⁾

Tema: ambiente / sociale / governance	Numero e titolo dell'obbligo di informativa	SFDR, tabella 1 e/o EBA, terzo pilastro e/o regolamento sugli indici di riferimento
Ambiente	B4 – Inquinamento di aria, acqua e suolo Se è già tenuta, in forza di leggi o altre normative nazionali, a comunicare alle autorità competenti le proprie emissioni di inquinanti, o se le comunica volontariamente nel quadro di un sistema di gestione ambientale, l'impresa rende note le emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua e nel suolo nell'ambito delle proprie operazioni. In alternativa, se tali informazioni sono già pubblicamente disponibili, l'impresa può rimandare al documento in cui figurano, ad esempio tramite l'URL o un collegamento ipertestuale.	SFDR ⁽⁵⁾
Ambiente	B5 – Biodiversità Se ha siti o spazi all'interno o in prossimità di un'area sensibile sotto il profilo della biodiversità, l'impresa li rende noti e indica il nome dell'area.	SFDR ⁽⁶⁾
Ambiente	B7 – Uso delle risorse, economia circolare e gestione dei rifiuti L'impresa rende noto quanto segue: a) il peso totale dei rifiuti prodotti, distinguendo tra rifiuti pericolosi e non pericolosi	SFDR ⁽⁷⁾
Sociale	B9 – Forza lavoro – Salute e sicurezza L'impresa comunica le informazioni seguenti in relazione ai propri dipendenti: a) il numero e il tasso di infortuni sul lavoro registrabili; b) fatte salve le restrizioni di legge, la somma dei decessi causati da infortuni sul lavoro registrabili e da malattie registrabili connesse al lavoro.	SFDR ⁽⁸⁾ Indice di riferimento ⁽⁹⁾
Sociale	B10 – Forza lavoro – Retribuzione, contrattazione collettiva e formazione L'impresa rende noto quanto segue: b) la percentuale del divario retributivo tra dipendenti di sesso femminile e di sesso maschile, qualora sia già tenuta a comunicare tale informazione a norma del diritto dell'Unione ⁽¹⁰⁾ ;	SFDR ⁽¹¹⁾ Indice di riferimento ⁽¹²⁾
Governance	B11 – Condanne e ammende per corruzione attiva e passiva In caso di condanne e ammende nel periodo di riferimento, l'impresa indica il numero delle condanne e l'importo complessivo delle ammende in cui è incorsa per violazione delle leggi in materia di lotta alla corruzione passiva e attiva.	Indice di riferimento ⁽¹³⁾ SFDR ⁽¹⁴⁾
Modulo onnicomprensivo		
Ambiente	Aspetti da considerare in sede di comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra nell'ambito della sezione B3 (modulo base) Se l'impresa comunica informazioni specifiche per soggetto sulle proprie emissioni di ambito 3, le presenta insieme alle informazioni di cui alla sezione B3 – Energia ed emissioni di gas a effetto serra quando rende note le emissioni di ambito 1 e le emissioni di ambito 2.	SFDR ⁽¹⁵⁾ Indice di riferimento ⁽¹⁶⁾

Tema: ambiente / sociale / governance	Numero e titolo dell'obbligo di informativa	SFDR, tabella 1 e/o EBA, terzo pilastro e/o regolamento sugli indici di riferimento
Ambiente	C3 – Obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e transizione climatica Se ha stabilito obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, l'impresa li rende noti in valori assoluti per le emissioni di ambito 1 e le emissioni di ambito 2. In linea con i punti da 49 a 52, se ha fissato obiettivi di riduzione di ambito 3, l'impresa rende noti anche gli obiettivi per le emissioni significative di ambito 3. In particolare indica: a) l'anno-obiettivo e il valore per l'anno-obiettivo; b) l'anno base e il valore per l'anno base; c) le unità utilizzate per gli obiettivi; d) la quota di emissioni di ambito 1, di ambito 2 e, se del caso, di ambito 3 interessata dall'obiettivo; e e) l'elenco delle principali azioni che l'impresa intende attuare per conseguire i propri obiettivi. Se ha adottato un piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici, l'impresa che opera in settori ad alto impatto climatico ⁽¹⁷⁾ può fornire informazioni al riguardo, compresa una spiegazione del modo in cui il piano sta contribuendo a ridurre le emissioni di gas a effetto serra. Nel caso in cui operi in settori ad alto impatto climatico e non disponga di un piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici, l'impresa indica se e quando ne adotterà uno.	SFDR ⁽¹⁸⁾ Indice di riferimento ⁽¹⁹⁾ EBA, terzo pilastro ⁽²⁰⁾ Indice di riferimento ⁽²¹⁾
Ambiente	C4 – Rischi climatici Se ha individuato pericoli legati al clima ed eventi di transizione legati al clima che creano nei suoi confronti rischi legati al clima, l'impresa: a) descrive brevemente tali pericoli ed eventi di transizione legati al clima; b) comunica in che modo ha valutato l'esposizione e la sensibilità dei suoi attivi, delle sue attività e della sua catena del valore a tali pericoli ed eventi di transizione; c) indica gli orizzonti temporali di eventuali pericoli ed eventi di transizione legati al clima individuati; e d) comunica se ha intrapreso azioni di adattamento ai cambiamenti climatici per eventuali pericoli ed eventi di transizione legati al clima. L'impresa può segnalare i potenziali effetti negativi dei rischi climatici che potrebbero incidere sui suoi risultati finanziari o sulle sue operazioni aziendali a breve, medio o lungo termine, precisando se reputa che i rischi siano elevati, medi o bassi.	Indice di riferimento ⁽²²⁾ EBA, terzo pilastro ⁽²³⁾
Sociale	C6 – Altre informazioni sulla forza lavoro propria – Politiche e procedure in materia di diritti umani L'impresa risponde ai quesiti riportati di seguito. a) L'impresa dispone di un codice di condotta o di una politica in materia di diritti umani per la forza lavoro propria? (SÌ/NO)	Indice di riferimento ⁽²⁴⁾ SFDR ⁽²⁵⁾

Tema: ambiente / sociale / governance	Numero e titolo dell'obbligo di informativa	SFDR, tabella 1 e/o EBA, terzo pilastro e/o regolamento sugli indici di riferimento
	b) In caso affermativo, quali aspetti affronta? i. Lavoro minorile (SÌ/NO) ii. Lavoro forzato (SÌ/NO) iii. Tratta di esseri umani (SÌ/NO) iv. Discriminazione (SÌ/NO) v. Prevenzione degli infortuni (SÌ/NO) vi. Altro (SÌ/NO – se sì, precisare) L'impresa dispone di un meccanismo di trattamento delle denunce per la forza lavoro propria? (SÌ/NO)	
Sociale	C7 – Incidenti in materia di diritti umani L'impresa risponde ai quesiti riportati di seguito. a) L'impresa ha registrato incidenti confermati in seno alla forza lavoro propria connessi a quanto segue? i. Lavoro minorile (SÌ/NO) ii. Lavoro forzato (SÌ/NO) iii. Tratta di esseri umani (SÌ/NO) iv. Discriminazione (SÌ/NO) v. Altro (SÌ/NO – se sì, precisare) b) In caso affermativo, l'impresa può descrivere le azioni intraprese in risposta agli incidenti di cui sopra. c) L'impresa è a conoscenza di incidenti confermati, individuati nel periodo di riferimento, che hanno coinvolto lavoratori nella catena del valore, comunità interessate, consumatori e utilizzatori finali? In caso affermativo, riportare i dettagli.	SFDR ⁽²⁶⁾ Indice di riferimento ⁽²⁷⁾
Governance	C8 – Ricavi da determinate attività Se opera in uno o più dei settori seguenti, l'impresa indica le entrate corrispondenti derivanti da attività relative a: a) l'industria delle armi vietate (mine antiuomo, munizioni a grappolo, armi chimiche e armi biologiche);	SFDR ⁽²⁸⁾ Indice di riferimento ⁽²⁹⁾
	b) la coltivazione e la produzione di tabacco ⁽³⁰⁾;	EBA, terzo pilastro ⁽³¹⁾ Indice di riferimento ⁽³²⁾
	c) il settore dei combustibili fossili (carbone, petrolio e gas), compresa una disaggregazione dei ricavi derivanti da carbone, petrolio e gas ⁽³³⁾;	SFDR ⁽³⁴⁾ EBA, terzo pilastro ⁽³⁵⁾ Indice di riferimento ⁽³⁶⁾
	d) la fabbricazione di prodotti chimici ⁽³⁷⁾, cioè se le sue attività rientrano nella divisione 20.2 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1893/2006.	SFDR ⁽³⁸⁾ EBA, terzo pilastro ⁽³⁹⁾

Tema: ambiente / sociale / governance	Numero e titolo dell'obbligo di informativa	SFDR, tabella 1 e/o EBA, terzo pilastro e/o regolamento sugli indici di riferimento
Governance	C9 – Diversità di genere nell'organo di governance Se dispone di un organo di governance, l'impresa rende noto il relativo rapporto di diversità di genere.	SFDR ⁽⁴⁰⁾ Indice di riferimento ⁽⁴¹⁾

⁽¹⁾ Questo obbligo di informativa è coerente con quanto prescritto dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/2453 della Commissione, del 30 novembre 2022, che modifica le norme tecniche di attuazione stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 per quanto riguarda l'informativa sui rischi ambientali, sociali e di governance (GU L 324 del 19.12.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2453/oj), modello 5 sul portafoglio bancario – rischio fisico connesso ai cambiamenti climatici: esposizioni soggette al rischio fisico.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione, allegato I, tabella 1, indicatore obbligatorio n. 5 («Quota di consumo e produzione di energia non rinnovabile»).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione che integra il regolamento (UE) 2019/2088, allegato I, tabella 1, indicatori obbligatori n. 1 e n. 2 («Emissioni di GHG» e «Impronta di carbonio»).

⁽⁴⁾ articolo 5, paragrafo 1, articolo 6 e articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1011/oj>).

⁽⁵⁾ Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione che integra il regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da: a) un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l'indicatore n. 2 di cui all'allegato I, tabella 2, di tale regolamento delegato sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili («Emissioni di inquinanti atmosferici»); b) l'indicatore n. 8 di cui all'allegato I, tabella 1 («Emissioni in acqua»); c) l'indicatore n. 1 di cui all'allegato I, tabella 2 («Emissioni di inquinanti inorganici»); d) l'indicatore n. 3 di cui all'allegato I, tabella 2 («Emissioni di sostanze che riducono lo strato di ozono»).

⁽⁶⁾ Regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione che integra il regolamento (UE) 2019/2088, allegato I, tabella 1, indicatore obbligatorio n. 7 («Attività che incidono negativamente sulle aree sensibili sotto il profilo della biodiversità»).

⁽⁷⁾ Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione che integra il regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore obbligatorio relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l'indicatore n. 9 di cui all'allegato I, tabella 1, di tale regolamento delegato sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili («Rapporto tra rifiuti pericolosi e rifiuti radioattivi»).

⁽⁸⁾ Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione che integra il regolamento (UE) 2019/2088 in quanto corrisponde a un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l'indicatore n. 2 di cui all'allegato I, tabella 3, di tale regolamento delegato sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili («Tasso di infortuni»).

⁽⁹⁾ Questo elemento risponde alle esigenze degli amministratori di indici di riferimento tenuti a comunicare i fattori ESG a norma del regolamento delegato (UE) 2020/1816 della Commissione, del 17 luglio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la spiegazione nella dichiarazione sull'indice di riferimento del modo in cui i fattori ambientali, sociali e di governance si riflettono in ciascun indice di riferimento fornito e pubblicato (GU L 406 del 3.12.2020, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1816/oj), nella fattispecie l'indicatore «Rapporto medio ponderato di incidenti, feriti, infortuni mortali» di cui all'allegato II, sezioni 1 e 2, di tale regolamento delegato.

⁽¹⁰⁾ Direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023.

⁽¹¹⁾ Regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione che integra il regolamento (UE) 2019/2088, indicatore obbligatorio n. 12 di cui all'allegato I, tabella 1 («Divario retributivo di genere non corretto»).

⁽¹²⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/1816 della Commissione, indicatore «MEDIA ponderata del divario di retribuzione tra i generi» di cui all'allegato II, sezioni 1 e 2.

⁽¹³⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/1816 della Commissione, indicatore «Numero di condanne e importo delle ammende inflitte per violazioni delle leggi contro la corruzione e la concussione» di cui all'allegato II, sezioni 1 e 2 di tale regolamento delegato.

⁽¹⁴⁾ Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione che integra il regolamento (UE) 2019/2088 in quanto corrisponde a un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l'indicatore n. 17 di cui all'allegato I, tabella 3, di tale regolamento delegato («Numero di condanne e importo delle ammende inflitte per violazioni delle leggi contro la corruzione attiva e passiva, commesse dalle imprese beneficiarie degli investimenti»).

-
- (¹⁵) Regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione che integra il regolamento (UE) 2019/2088, allegato I, tabella 1, indicatori obbligatori n. 1 e n. 2 («Emissioni di GHG» e «Impronta di carbonio»).
- (¹⁶) articolo 5, paragrafo 1, articolo 6 e articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011.
- (¹⁷) I settori ad alto impatto climatico sono quelli elencati nelle sezioni da A a H e nella sezione M della NACE, quali definiti nell'allegato del regolamento delegato (UE) 2023/137.
- (¹⁸) Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l'indicatore n. 4 di cui all'allegato I, tabella 2, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili («Investimenti effettuati in imprese che non adottano iniziative per ridurre le emissioni di carbonio»).
- (¹⁹) Questo elemento è in linea con l'articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione, del 17 luglio 2020.
- (²⁰) Questo elemento è in linea con l'articolo 449 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj>); e con il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2453 della Commissione, del 30 novembre 2022, che modifica le norme tecniche di attuazione stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 per quanto riguarda l'informativa sui rischi ambientali, sociali e di governance (GU L 324 del 19.12.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2453/oj), modello 3 sul portafoglio bancario – Indicatori del potenziale rischio di transizione connesso ai cambiamenti climatici: metriche di allineamento.
- (²¹) Questo elemento è in linea con l'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1119/oj>), e con l'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione.
- (²²) Regolamento delegato (UE) 2020/1816 della Commissione, allegato II sui fattori ambientali da considerare per attività sottostanti dell'indice di riferimento.
- (²³) EBA, terzo pilastro: norme tecniche di attuazione, modello 5 sul portafoglio bancario – rischio fisico connesso ai cambiamenti climatici: esposizioni soggette al rischio fisico; EBA, terzo pilastro: ITS – modello 2 sul portafoglio bancario – Indicatori del potenziale rischio di transizione connesso ai cambiamenti climatici: prestiti garantiti da beni immobili – efficienza energetica delle garanzie reali.
- (²⁴) Questo elemento risponde alle esigenze degli amministratori di indici di riferimento tenuti a comunicare i fattori ESG a norma del regolamento delegato (UE) 2020/1816, nella fattispecie l'indicatore «Esposizione del portafoglio dell'indice di riferimento verso società che non dispongono di politiche in materia di dovuta diligenza sulle questioni oggetto delle convenzioni fondamentali da 1 a 8 dell'Organizzazione internazionale del lavoro» di cui all'allegato II, sezioni 1 e 2, di tale regolamento delegato.
- (²⁵) Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore obbligatorio relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l'indicatore n. 11 di cui all'allegato I, tabella 1 («Quota di investimenti nelle imprese beneficiarie degli investimenti che non dispongono di politiche per monitorare la conformità ai principi del Global Compact delle Nazioni Unite o alle linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali, o ancora di meccanismi di trattamento dei reclami/delle denunce di violazioni dei principi del Global Compact delle Nazioni Unite o delle linee guida dell'OCSE per le imprese multinazionali»), l'indicatore n. 5 di cui all'allegato I, tabella 3 («Quota di investimenti nelle imprese beneficiarie degli investimenti che non adottano meccanismi di trattamento dei reclami/delle denunce per le problematiche concernenti il personale») e l'indicatore n. 9 di cui all'allegato I, della tabella 3 («Quota di investimenti in soggetti che non adottano una politica in materia di diritti umani») del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili.
- (²⁶) Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore obbligatorio e da uno supplementare relativi ai principali effetti negativi, nella fattispecie l'indicatore n. 10 di cui all'allegato I, tabella 1, e l'indicatore n. 14 di cui all'allegato I, tabella 3, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili («Violazioni dei principi del Global Compact delle Nazioni Unite e delle linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) destinate alle imprese multinazionali») e «Numero di casi identificati di gravi problemi e incidenti in materia di diritti umani».
- (²⁷) Questo elemento risponde alle esigenze di informazione degli amministratori di indici di riferimento tenuti a comunicare i fattori ESG a norma del regolamento delegato (UE) 2020/1816, nella fattispecie l'indicatore «Numero di componenti dell'indice di riferimento soggetti a violazioni sociali (numero assoluto e numero relativo divisi per tutti i componenti dell'indice di riferimento), ai sensi dei trattati e delle convenzioni internazionali, dei principi delle Nazioni Unite e, se del caso, della normativa nazionale» di cui all'allegato II, sezioni 1 e 2, di tale regolamento delegato.
- (²⁸) Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l'indicatore n. 14 di cui all'allegato I, tabella 1, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione, ed è coerente con il regolamento delegato (UE) 2025/1775 della Commissione.
- (²⁹) articolo 12, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione: «Gli amministratori di indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi escludono dagli indici di riferimento tutte le seguenti società: società coinvolte in attività riguardanti armi vietate;» e allegato II, sezioni 1, 2 e 5, del regolamento delegato (UE) 2020/1816: «Percentuale media ponderata dei componenti dell'indice di riferimento nel settore delle armi controverse».
- (³⁰) Questo elemento risponde alle esigenze degli amministratori di indici di riferimento tenuti a comunicare i fattori ESG a norma del regolamento (UE) 2020/1818, come disposto all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b).
-

-
- (³¹) EBA, terzo pilastro: modello 1 sul portafoglio bancario – rischio di transizione connesso ai cambiamenti climatici: società del settore della fabbricazione di prodotti del tabacco escluse dagli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione.
- (³²) Questo elemento risponde alle esigenze degli amministratori di indici di riferimento tenuti a comunicare i fattori ESG a norma del regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione, come disposto dall'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento e dall'allegato II, sezione 5, del regolamento delegato (UE) 2020/1816: «Percentuale media ponderata dei componenti dell'indice di riferimento nel settore del tabacco».
- (³³) Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l'indicatore n. 4 di cui all'allegato I, tabella 1, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili («Esposizione a imprese attive nel settore dei combustibili fossili»).
- (³⁴) Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l'indicatore n. 4 di cui all'allegato I, tabella 1, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili («Esposizione a imprese attive nel settore dei combustibili fossili»).
- (³⁵) EBA, terzo pilastro: modello 1 sul portafoglio bancario – rischio di transizione connesso ai cambiamenti climatici: società del settore estrattivo escluse dagli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, lettere da d) a g), e paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione.
- (³⁶) articolo 12, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione.
- (³⁷) Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l'indicatore n. 9 di cui all'allegato I, tabella 2, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili («Investimenti effettuati in imprese che producono sostanze chimiche»).
- (³⁸) Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l'indicatore n. 9 di cui all'allegato I, tabella 2, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili («Investimenti effettuati in imprese che producono sostanze chimiche»).
- (³⁹) EBA, terzo pilastro: modello 1 sul portafoglio bancario – rischio di transizione connesso ai cambiamenti climatici: società del settore estrattivo escluse dagli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, lettere da d) a g), e paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione.
- (⁴⁰) Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l'indicatore n. 13 di cui all'allegato I, tabella 1, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione, del 6 aprile 2022, che integra il regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili («Diversità di genere nel consiglio»).
- (⁴¹) Questo elemento risponde alle esigenze di informazione degli amministratori di indici di riferimento tenuti a comunicare i fattori ESG a norma del regolamento delegato (UE) 2020/1816 della Commissione, nella fattispecie l'indicatore «Rapporto medio ponderato tra i membri maschili e femminili dei consigli di amministrazione» di cui all'allegato II, sezioni 1 e 2, di tale regolamento delegato.
-

ALLEGATO II

Elenco delle informative soggette al limite per la catena del valore

Nel presente allegato figura una rassegna delle informative soggette al limite per la catena del valore per le imprese con al massimo 10 dipendenti e per quelle con più di 10 dipendenti.

Numero dell'obbligo di informativa	Riferimento	Tema/elemento di informazione	Limite per la catena del valore per le imprese con al massimo 10 dipendenti	Limite per la catena del valore per imprese con più di 10 dipendenti
Modulo base				
B1	Punto 27, lettera a), punti i) e ii)	Modulo selezionato (base e/o onnicomprensivo)	X	X
B1	Punto 27, lettera c)	Scelta della base di rendicontazione (individuale o consolidata)	X	X
B1	Punto 27, lettera e), punti da i) a vii)	Informazioni generali sull'impresa	X	X
B3	Punto 32, prima frase	Consumo totale di energia in MWh		X
B3	Punto 33	Stima delle emissioni lorde assolute di gas a effetto serra		X
B6	Punto 36	Prelievo idrico totale		X
B7	Punto 38, prima frase	Applicazione dei principi dell'economia circolare		X
B7	Punto 39, lettera a)	Peso totale dei rifiuti prodotti, distinguendo tra rifiuti pericolosi e non pericolosi		X
B7	Punto 39, lettera b)	Quota di rifiuti reindirizzati al riciclaggio o al riutilizzo		X
B8	Punto 40, lettera a)	Numero di dipendenti (in termini di effettivi o equivalenti a tempo pieno) per tipo di contratto di lavoro	X	X
B8	Punto 40, lettera b)	Numero di dipendenti (in termini effettivi o equivalenti a tempo pieno) per genere	X	X
B9	Punto 41, lettera a)	Numero e tasso di infortuni sul lavoro registrabili	X	X
B10	Punto 42, lettera a)	Retribuzione dei dipendenti pari o superiore al salario minimo applicabile nel paese cui si riferisce la comunicazione	X	X
B10	Punto 42, lettera c)	Percentuale di dipendenti coperti da contratti collettivi	X	X
B10	Punto 42, lettera d)	Numero medio annuo di ore di formazione per dipendente	X	X

Numero dell'obbligo di informativa	Riferimento	Tema/elemento di informazione	Limite per la catena del valore per le imprese con al massimo 10 dipendenti	Limite per la catena del valore per imprese con più di 10 dipendenti
Modulo onnicomprensivo				
C1	Punto 46, lettera a)	Descrizione dei gruppi significativi di prodotti e/o servizi offerti		X
C1	Punto 46, lettera b)	Descrizione del mercato o dei mercati significativi in cui opera l'impresa		X
C1	Punto 46, lettera c)	Descrizione dei principali rapporti commerciali		X
C5	Punto 58	Tasso di avvicendamento dei dipendenti		X
C6	Punto 61, lettera a)	Codice di condotta o politica in materia di diritti umani		X
C6	Punto 61, lettera c)	Meccanismo di trattamento delle denunce		X
C7	Punto 62, lettera a), punti da i) a v)	Incidenti confermati in seno alla forza lavoro propria		X
C7	Punto 62, lettera c), prima frase	Incidenti confermati che hanno coinvolto lavoratori nella catena del valore, comunità interessate, consumatori e utilizzatori finali		X